

## FOGLIO INFORMATIVO n. 10A

relativo al

### DEPOSITO AL RISPARMIO “PRIMOCONTO JUNIOR”

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.  
Sede legale a Villa d’Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275  
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)  
[bccvalseriana@valseriana.bcc.it](mailto:bccvalseriana@valseriana.bcc.it) - [www.serianabcc.it](http://www.serianabcc.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166  
Iscritta all’Albo delle banche tenuto della Banca d’Italia con codice meccanografico 8745.2 in data  
01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)  
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli  
Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO “PRIMOCONTO JUNIOR”

Con il deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato a scadenza determinata o a scadenza indeterminata con preavviso).

Al deposito a risparmio PRIMOCONTO JUNIOR è collegato un libretto al portatore o nominativo (se l’importo del libretto è superiore a € 999,99) deve essere esibito ad ogni operazione e sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati.

L’apertura del deposito può essere fatta esclusivamente dai parenti entro il 3° grado o dai legali rappresentanti del minore e figureranno come intestatari, mentre il motto del libretto sarà costituito dal cognome e nome del minore e la sua data di nascita.

I prelievi e versamenti possono essere eseguiti solo dagli intestatari del libretto. Ogni intestatario può richiedere l’emissione di un solo deposito per ogni minore.

È divieto assoluto aprire in qualsiasi forma i libretti di risparmio con intestazione fittizia e/o anonima. tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (tasso di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto al portatore può effettuare operazioni.

Con l’emanazione del Decreto Legge n° 201, del 6 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 2.499 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 999,99 euro.

In sede di conversione in Legge, sono state apportate all’art. 12 del Decreto Legge n. 201/2011 le seguenti modifiche relativamente ai limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore stabiliti dal D.Lgs n. 231/07:

- Il termine per l’adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti al 6 dicembre 2011 alla nuova soglia di 999,99 euro è stato spostato dal 31/12/2011 al 31/03/2012
- È stato previsto che le violazioni delle disposizioni in materia di trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore, indicazione sugli assegni bancari e circolari del nome del beneficiario e della clausola di non

trasferibilità, saldo massimo dei libretti al portatore, e, infine, adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti commesse nel periodo dal 06 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e conseguenti all'abbassamento della soglia (ossia di importo compreso fra 1.000 e 2.499,99 euro) non costituiscono infrazione.

- La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per le violazioni delle prescrizioni in materia di adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti e di comunicazione alla banca emittente, a cura del cedente, del trasferimento dei libretti al portatore di qualunque importo – sanzione che l'art. 58, comma 7-bis, del d.lgs 231/07 fissava nel minimo a 3.000 euro - è stata ridotta ad un importo pari al saldo del libretto quando questo è inferiore a 3.000 euro.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI MINIMI	<b>DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO</b>	
		Tasso nominale annuo fisso (al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 20%) fino ad €3.000
	Tasso nominale annuo fisso (al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 20%) oltre i €3.000	0,25%
CAPITALIZZAZIONE	periodicità	annuale
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
SPESE MASSIME	Accensione rapporto	Euro 0,00
	Rinnovo (sostituzione, duplicazione) libretto	Euro 30,00
	Prelevamenti	Euro 0,00
	Versamenti	Euro 0,00
	- comunicazioni ex art. 118 TUB - comunicazioni ex art. 119 TUB on line cartacee - altre comunicazioni	gratuite gratuite euro 2,00 euro 2,00

	- copia documentazione	da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca
	importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero)	euro 3.000
	preavviso minimo per prelievi superiori al disponibile giornaliero	5 giorni lavorativi
	commissione sui prelievi, ove consentiti, eccedenti il disponibile giornaliero, senza preavviso	Euro 10,00
<b>VALUTE</b>	Prelevamenti	giorno del prelevamento
	Versamenti	giorno del versamento

<b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b>
---------------------------------

Imposta di bollo sul contratto	Gratuite
--------------------------------	----------

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata.

La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.

Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca [reclami@valseriana.bcc.it](mailto:reclami@valseriana.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

## LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi